

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI AREE PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Deliberazione Consiglio Comunale del 24.6.2008 n.30

ARTICOLO 1

- 1) Il Comune di Rionero in Vulture riconosce la funzione sociale dell'attività esercitata dai circhi equestri e più in generale dallo spettacolo viaggiante.

ARTICOLO 2

- 1) A tal fine ed in ottemperanza alla Legge 18/03/1968, n. 337, fornisce ai titolari dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la disponibilità di aree comunali a ciò destinate, individuate con apposita delibera dalla Giunta Comunale.
- 2) L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante deve avvenire nelle aree destinate a tale scopo ai sensi della Legge n. 337/1968, e di cui al Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007, recante nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
- 3) Qualora aree private, non recintate, siano messe a disposizione per l'installazione di circhi equestri e attrazioni dello spettacolo viaggiante comprese nell'elenco di cui alla Legge n. 337/1968, sono soggette alle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 3

- 1) La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile del Servizio comunale competente e comporta l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione di aree pubbliche (TOSAP), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste.
- 2) La concessione dell'area non sostituisce la licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli articoli 69 e 80 del TULPS.

ARTICOLO 4

1) Le concessioni di aree per l'installazione di circhi equestri e attrazioni dello spettacolo viaggiante verranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili a ciò destinate e comprese nell'elenco di cui alla Legge n. 337/1968 nonché al D.M.I. 18 maggio 2007.

2) In caso di domande concorrenti si terrà conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto:

- anzianità di frequenza nel Comune con la medesima attrazione;

- anzianità di data della licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante;

- data di ricezione della domanda di rilascio di licenza temporanea al protocollo generale del Comune.

3) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; le operazioni saranno effettuate presso il Servizio di Polizia Municipale alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo.

ARTICOLO 5

1) La durata della concessione sarà stabilita di volta in volta, verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo richiesto.

2) Eventuali motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni possono essere avanzate e concesse a insindacabile giudizio del Comune.

ARTICOLO 6

1) Il titolare dell'attività dello spettacolo viaggiante è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa. E' vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, e tanto il cedente quanto il cessionario saranno esclusi anche per il futuro da concessioni di aree.

2) E' fatto obbligo al concessionario di:

- tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante riconducibile al concessionario ed alla sua attività;

- restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

3) Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario all'area occupata dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, il Comune può far eseguire i lavori di ripristino d'ufficio a spese del concessionario.

4) Nel caso dell'installazione di circhi equestri e di particolari e ingombranti strutture e/o attrazioni, dovrà essere richiesta al concessionario una cauzione per un importo non inferiore a 5.000 euro a tutela del patrimonio e delle aree pubbliche. La cauzione a favore del Comune è prestata mediante deposito in denaro o assegno circolare intestato al Comune o mediante fidejussione bancaria o

assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dopo che il concessionario avrà riconsegnato l'area nelle condizioni preesistenti e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal rilascio della concessione stessa.

ARTICOLO 7

1) L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a cose od altro che dovessero verificarsi in virtù delle concessioni rilasciate; rimangono pertanto valide le note e le prescrizioni riportate sulle concessioni.

2) La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

ARTICOLO 8

1) E' soggetto alle norme del presente regolamento lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:

a) manifestazione occasionale di pubblico trattenimento, subordinata al rilascio della licenza prevista dagli articoli 69 e 80 del T.U.L.P.S., rilasciata dal responsabile del Servizio comunale competente previo:

- parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ovvero, qualora costituita e limitatamente alle competenze ad essa attribuite, della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

ovvero

- presentazione di una relazione tecnica di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, perito industriale, geometra), iscritto nel relativo albo, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone).

ARTICOLO 9

1) Sono definite manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, disciplinate dal presente regolamento quelle svolte in:

a) circhi, di cui all'articolo 1, c.1, lettera h), del D.M. 19/8/1996, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva superiore a 200 persone;

b) luoghi destinati a spettacoli viaggianti, di cui all'articolo 1, c.1, lettera i), del D.M. 19/8/1996, con attrazioni tra quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva superiore a 200 persone, nonché di quelle di cui al Decreto Ministero

dell'Interno 18 maggio 2007 recante nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante;

c) circhi, di cui all'articolo 1, c.1, lettera h) del D.M. 19/8/1996, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone;

d) luoghi destinati a spettacoli viaggianti di cui all'articolo 1, c.1, lettera i) del D.M. 19/8/1996, con attrazioni tra quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, nonché di quelle di cui al Decreto Ministero dell'interno 18 maggio 2007 recante nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.

ARTICOLO 10

1) Per lo svolgimento di una manifestazione occasionale di pubblico trattenimento di cui all'articolo 9, punto 1, lettera a) e lettera b) del presente regolamento, l'organizzatore dovrà presentare presso il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Rionero in Vulture, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa, domanda di autorizzazione, in duplice copia, di cui una in bollo, redatta secondo il modello disponibile presso gli uffici del citato Servizio, corredata con le dichiarazioni di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge e dalla documentazione riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

2) Il Servizio di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa, provvede a:

- verificare il rispetto dei termini;
- verificare la disponibilità dell'area a ciò destinata sulla base delle vigenti norme regolamentari;
- verificare che la domanda e la documentazione allegata siano complete, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie;
- inoltrare copia della domanda e della relativa documentazione alla Commissione di vigilanza, per l'espressione del parere di competenza;
- rilasciare, in caso di parere favorevole della CTV, la licenza di cui agli articoli 69 e 80 del TULPS e la eventuale concessione dell'area, ovvero adottare provvedimento di diniego motivato entro il termine prescritto.

ARTICOLO 11

1) Per lo svolgimento di una manifestazione occasionale di pubblico trattenimento di cui all'articolo 9, punto 1, lettera c) e lettera d) del presente regolamento, l'organizzatore dovrà presentare presso il Servizio Polizia Municipale di Rionero in Vulture, almeno 30 giorni prima della

data di inizio della manifestazione stessa, domanda di autorizzazione in bollo, redatta secondo il modello disponibile presso gli uffici del citato Servizio, corredata con le dichiarazioni di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge e dalla documentazione riportata nell'allegato A) del presente regolamento.

2) Il Servizio di cui sopra, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa, provvede a:

- verificare il rispetto dei termini;
- verificare la disponibilità dell'area a ciò destinata sulla base delle vigenti norme regolamentari;
- verificare che la domanda e la documentazione allegata siano complete, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie;
- verificare la corrispondenza della manifestazione alla tipologia prevista dall'articolo 9, punto 1, lettera c) o lettera d) del presente regolamento; nel caso in cui da tale verifica si rilevasse che la manifestazione in oggetto presenta caratteristiche riconducibili ad un'altra tipologia, il richiedente verrà invitato ad adeguare la domanda ed eventualmente la documentazione;
- rilasciare, a seguito della presentazione della relazione tecnica di un professionista abilitato iscritto nel relativo albo, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale, nonché formuli le altre attestazioni e/o dichiarazioni previste, la licenza di cui agli articoli 69 e 80 del TULPS e la eventuale concessione dell'area, ovvero adottare provvedimento di diniego motivato entro il termine prescritto.

ARTICOLO 12

1) Per l'effettuazione delle manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, subordinate al rilascio della licenza prevista dagli articoli 69 e 80 del TULPS, è previsto l'intervento del personale tecnico del Comune, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- effettuazione dei controlli di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e) del R.D. n. 635/1940, a seguito di apposita delega della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, avvalendosi del personale specificatamente indicato all'ottavo comma dell'articolo 141bis del citato R.D.;
- indicazione delle prescrizioni tecniche e operative alle quali la licenza deve essere subordinata, ad esclusione delle manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento sottoposte al parere della Commissione di vigilanza.

ARTICOLO 13

1) Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione per lo svolgimento delle manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, nonché la documentazione prevista

nell'allegato A) del presente regolamento possono essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

2) Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'organo comunale competenti e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

ALLEGATO A

Le domande volte ad ottenere la licenza prevista dagli articoli 69 e 80 del TULPS per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, dovranno contenere i seguenti elementi:

a) generalità complete del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico, ragione e sede sociale, se trattasi di società, con le generalità complete del legale rappresentante);

b) titolo per il quale si richiede l'autorizzazione (in conto proprio, come imprenditore individuale che professionalmente gestisce impresa di spettacolo, ovvero, come legale rappresentante di società, con denominazione, sede e codice fiscale della ditta o della società);

c) ubicazione dell'area interessata (nelle aree riservate a tale scopo ai sensi della L. n. 337/68);

d) periodo di validità per il quale si richiede la licenza;

e) indicazione mq. _____ di suolo da occupare;

f) dichiarazione attestante:

- che la manifestazione ha le caratteristiche di cui all'articolo 9, punto 1, lettera a), b), c) o d), del presente regolamento;

- che nello svolgimento della manifestazione saranno rispettate tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità, nonché il tipo e la denominazione delle attrazioni da installare, tra quelle comprese nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. n. 337/1968, nonché tra quelle previste dal Decreto Ministero dell'Interno 18 maggio 2007 recante nuove norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante;

- il rispetto delle vigenti misure di prevenzione incendi e la predisposizione di idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento, eventualmente prescritti dai competenti organi tecnici di controllo;

- l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore;

- la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge.

A tali domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

per il pubblico trattenimento in circhi e luoghi destinati a spettacoli viaggianti

con capienza complessiva superiore a 200 persone

al momento della presentazione:

- copia licenza comunale di spettacoli viaggianti in corso di validità;
- copia libro tecnico descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);
- copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intende installare, effettuato da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
- nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione in area privata);
- copia valido documento di identità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del dipendente addetto a riceverla);

ad installazione avvenuta:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta dall'esercente;
- attestazione di pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione di suolo pubblico);

per il pubblico trattenimento in circhi e luoghi destinati a spettacoli viaggianti

con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

al momento della presentazione:

- copia licenza comunale di spettacoli viaggianti in corso di validità;
- copia libro tecnico descrittivo delle strutture e degli impianti ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);
- copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intende installare, effettuato da tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
- nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo nel caso di collocazione in area privata);
- copia valido documento di identità (solo quando la firma viene apposta nella domanda non in presenza del dipendente addetto a riceverla);

ad installazione avvenuta:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta di volta in volta dall'esercente;

- relazione tecnica di un professionista abilitato iscritto al relativo albo che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con D.M. 19/8/1996 e relativi allegati (a titolo esemplificativo: pianta, dichiarazione di conformità, collaudo, ecc.);

- attestazione di pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione di suolo pubblico).